

STATUTO

“Campania Blu”

(in forma abbreviata “CBlu s.c.a.r.l.”)
società consortile a responsabilità limitata

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1. È costituita ai sensi degli artt. 2463 e 2615 ter c.c. una società consortile a responsabilità limitata denominata “Campania Blu” società consortile a responsabilità limitata (in forma abbreviata “CBlu s.c.a.r.l.” e di seguito nello Statuto anche la “Società”).
2. La Società è regolata, oltreché dal presente statuto, dalle norme di legge, tempo per tempo vigenti, concernenti le società partecipate da pubbliche amministrazioni (al momento della costituzione, d.lgs. 175/2016 s.m.i., Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito anche Tusp), nonché quelle sulle società consortili e le società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La Società ha sede legale a Napoli.
2. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, si dichiara che la Società ha sede presso la sede legale della Fondazione IDIS – Città della Scienza.
3. La Società potrà istituire o sopprimere, in Italia ed anche all'estero, sedi secondarie succursali, stabilimenti, depositi e rappresentanze.

ARTICOLO 3

DURATA

1. La durata della Società è a tempo indeterminato.
2. L'Assemblea dei Soci, con delibera assunta a maggioranza dei due terzi del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6, c.c. può deliberare lo scioglimento della società.

ARTICOLO 4

OGGETTO SOCIALE

1. Anche ai sensi dell'art. 4 bis del d.lgs. n. 175/2016, la Società ha scopo consortile e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci. Con l'art. 10 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 *“Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021”*, la Regione Campania ha stabilito di sostenere *“l'avvio di un progetto di sviluppo del “Distretto del Mare Campano” per la promozione dei sistemi turistici, commerciali, dei servizi, della ricerca e della produzione locale incentrati sull'economia del mare, da attuare in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, produttive, dei servizi, della*

formazione e della ricerca”.

2. In considerazione delle importanti prospettive di sviluppo economico, produttivo e occupazionale del settore strategico della “blue economy”, è stato siglato tra la Regione Campania, la Stazione Zoologica Anton Dohrn e la Fondazione IDIS - Città della Scienza, un protocollo d’intesa finalizzato alla condivisione e realizzazione di attività per la creazione e lo sviluppo del progetto “Distretto del Mare Campano” per la promozione dei sistemi turistici, commerciali, dei servizi, della ricerca e della produzione locale, incentrati sull’economia del mare, in sinergia tra le realtà istituzionali, culturali, produttive, dei servizi, della formazione e della ricerca.
3. A tale scopo la Società si pone l’obiettivo di:
 - a. costituire un hub per sostenere, anche mediante l'erogazione di contributi, la creazione di start up e piccole e medie imprese operanti nel campo della “blue economy” e delle tecnologie innovative sostenibili, secondo una logica di rete tra imprese;
 - b. attrarre investimenti per lo sviluppo sostenibile e innovativo nei settori dell’economia blu, anche mediante forme di partenariato pubblico privato;
 - c. sviluppare opportunità formative rispondenti al fabbisogno del settore per aumentare l'occupazione;
 - d. organizzare spazi di divulgazione scientifica in collaborazione con le Università e i centri di ricerca sulle tecnologie innovative e sulla tutela dell'ecosistema marino.
4. La Società ha la finalità di coordinare e promuovere lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare campano e la creazione del Distretto del Mare Campano attraverso le seguenti attività:
 - a. **Sostegno all’attivazione di nuovi settori industriali:** promuovere l’innovazione imprenditoriale con individuazione di nuovi settori di sviluppo dell’economia blu nei quali le aziende esistenti si possono espandere.
 - b. **Promozione di start up innovative nell’ambito della blue economy:** individuare le aree innovative di impresa che, anche alla luce di nuove scoperte e brevetti, possano dar luogo alla creazione di nuove imprese e start up innovative.
 - c. **Cooperazione e Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&S&I):** Promuovere la cooperazione, l'innovazione e la capacità imprenditoriale dei settori dell’economia blu campani al fine di valorizzare, stimolare e potenziare in modo sostenibile e sostanziale il tessuto imprenditoriale e il trasferimento di conoscenze.
 - d. **Ricerca di finanziamenti:** Assistere le aziende nel reperimento e nella gestione di finanziamenti utili allo sviluppo di nuove soluzioni innovative e nuovi mercati.
 - e. **Internazionalizzazione:** Facilitare l’accesso ai mercati esteri delle imprese campane attive nell’economia blu.
 - f. **Formazione specializzata:** Aumentare il coordinamento e il miglioramento della formazione permanente dei professionisti del settore, nonché facilitare la loro integrazione lavorativa nella società.
 - g. **Assistenza alla realizzazione di progetti complessi degli enti pubblici:** Progettazione, realizzazione e avviamento di progetti complessi legati alla blu economy.
 - h. **Promozione interna del settore:** Promuovere, facilitare e intensificare la comunicazione tra i membri del Distretto del Mare Campano, nonché tra i diversi segmenti di attività che costituiscono il settore blu campano.

- i. **Promozione e comunicazione:** Il Distretto del Mare Campano sarà oggetto di campagne di comunicazione su tutte le piattaforme disponibili, per promuovere le attività svolte e le potenzialità del Distretto e per sensibilizzare la comunità regionale, nazionale e internazionale.
5. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico, tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento, anche in collaborazione con altre reti pubblico-private, nonché con i soci medesimi. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico e industriale di imprese e soggetti di ricerca operanti nei settori della blue economy.
6. La Società potrà, inoltre, svolgere attività di coordinamento finalizzate a rappresentare gli interessi dei soci nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo del Distretto ed assisterli nella definizione di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici da qualunque soggetto erogati, curando anche la gestione dei rapporti con imprese industriali e/o organismi di ricerca non appartenenti al Distretto. In tal senso, la Società potrà progettare e implementare una strategia finalizzata alla sostenibilità economica di lungo termine delle finalità scientifiche, tecnologiche e imprenditoriali del Distretto del Mare Campano.
7. La Società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali. La Società potrà, nel rispetto delle procedure applicabili, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre società o aziende nei limiti dell'art. 2361 del c.c.

ARTICOLO 5

SOCI

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:
 - a. Enti Pubblici non Economici, compresi Regioni, Province e Comuni;
 - b. Enti Pubblici Economici;
 - c. Enti Pubblici di Ricerca;
 - d. Enti e/o Consorzi di ricerca no profit;
 - e. Università;
 - f. Fondazioni riconosciute e Associazioni di categoria;
 - g. Fondazioni Bancarie;
 - h. Istituti di Credito;
 - i. Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;
 - j. Imprese e consorzi o reti di imprese, escluse le società di persone e le ditte individuali,

- che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società.
2. Possono diventare soci i soggetti che hanno sede legale o sede operativa in Regione Campania. Possono diventare altresì soci, i soggetti di cui al punto precedente che, in seguito alla presentazione della propria manifestazione di interesse a partecipare alla s.c.a.r.l., entro 60 giorni dall'accettazione della stessa da parte dell'Assemblea, costituiscono una propria sede nella Regione Campania.
 3. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente, di cui al successivo comma 4.
 4. Con riferimento alle disposizioni del precedente comma, i soggetti privati che intendono partecipare alla Società devono essere in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'acquisizione e il mantenimento della qualità di socio:
 - a. avere i requisiti vigenti di ammissibilità agli interventi pubblici a favore della ricerca scientifica e tecnologica e della formazione, rispettare le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario e non trovarsi in situazione di morosità e/o contenziosi inerenti procedure relative a finanziamenti a valenza nazionale o regionale;
 - b. avere oggetto e attività sociale attinenti e compatibili con gli scopi della Società.
 5. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, col mero gradimento dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza del capitale sociale.
 6. Nell'ipotesi in cui l'ingresso del nuovo socio non avvenga in relazione ad una operazione di alienazione di quote sociali da parte di un altro socio, l'Assemblea delibererà, con la maggioranza indicata al precedente comma, un aumento del capitale sociale, con contestuale esclusione del diritto di opzione per i soci esistenti, da destinare a terzi aspiranti soci che dovranno essere preventivamente individuati con la stessa decisione di aumento ed ai quali lo stesso dovrà essere offerto. Tale aumento di capitale dovrà essere integralmente liberato dal nuovo socio, unitamente all'eventuale sovrapprezzo, preventivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla sua sottoscrizione.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

1. Il capitale sociale è pari Euro 80.000,00 (ottantamila) diviso in quote ai sensi di legge.
2. Le quote sono formate in percentuale dai soci fondatori:
 - a) Fondazione IDIS - Città della Scienza 40%
 - b) Stazione Zoologica Anton Dohrn 10%
 - c) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 10%
 - d) Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 10%
 - e) Università degli Studi di Napoli "Federico II" 10%
 - f) Università degli Studi di Salerno 10%
 - g) Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 10%
3. Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, fermo restando il rispetto delle

normative applicabili, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, nel rispetto delle proporzioni di cui all'art. 8 comma 3.

5. In caso di decisione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, è riservato ai soci il diritto di sottoscriverlo, nel rispetto delle normative loro applicabili, in proporzione alle rispettive partecipazioni, fatta eccezione per ipotesi di esclusione di cui al precedente art. 5 comma 6. Tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dalla comunicazione che l'aumento può essere sottoscritto, o nel più lungo termine previsto dalla delibera di aumento. Le quote risultate inoperte dovranno essere offerte ai soci che abbiano esercitato il diritto di sottoscrizione, dichiarando contestualmente la loro volontà di sottoscriverle. In difetto di richieste in tal senso da parte dei soci, le quote potranno essere offerte alle condizioni che saranno stabilite nella delibera di aumento del capitale sociale.
6. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché di prestazione di opera e servizi od offerta di quote di nuova emissione a terzi – quando l'interesse della società lo esige - con limitazione od esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consentito alla delibera il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e dell'articolo 10 del presente Statuto.
7. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
8. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

ARTICOLO 7

INGRESSO NUOVI SOCI

1. Il soggetto che intende, tramite acquisto quote a qualunque titolo o mediante sottoscrizione di quote di aumento di capitale, diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, il quale, previo esperimento di procedure di evidenza e trasparenza ai sensi delle normative applicabili, verificherà sia l'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e di accettarle integralmente.
2. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale.
3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci, ove istituito.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.
2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni ove esistenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati con decisione dell'Assemblea dei Soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2615 ter comma 2 c.c. Tali contributi nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico,

potranno essere rappresentati anche da apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi nel rispetto delle procedure applicabili. Resta salvo il diritto di recesso spettante ai soci che, obbligati al versamento dei contributi di cui al presente Statuto, abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'Assemblea in materia.

ARTICOLO 9

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote o di diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale, spetta ai soci il diritto di prelazione.
2. Il diritto di prelazione da parte degli altri soci potrà essere esercitato soltanto nel rispetto delle normative applicabili.
3. Il diritto di prelazione deve essere esercitato esclusivamente per l'intera quota oggetto di trasferimento.
4. Per trasferimento per atto tra vivi si intende qualsiasi atto o contratto dal quale possa derivare un mutamento nella titolarità della quota o dei diritti di sottoscrizione (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione, la donazione, la permuta, la costituzione di diritti parziari sulla quota), con applicazione del procedimento di offerta in prelazione di cui ai commi 5 e successivi del presente articolo, restando inteso che: **a)** in caso di conferimento in società, il valore della partecipazione sarà determinato sulla base della relazione giurata dell'esperto incaricato dal Tribunale territorialmente competente per la stima, ai sensi dell'art. 2343, comma 1, c.c. nel caso di conferimento in società per azioni o nominato dal socio nel caso di conferimento in società di persone od ai sensi dell'art. 2465, comma 1, c.c., quando conferitaria sia una società a responsabilità limitata, restando salvi i procedimenti alternativi di valutazione ex art. 2343 ter c.c. quando conferitaria sia una società per azioni e le norme applicabili nel caso di conferimento in società cooperativa; **b)** in caso di donazione o di permuta e, più in generale, nei casi in cui il corrispettivo pattuito sia infungibile, il valore della partecipazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sarà determinata dal collegio arbitrale di cui all'art. 33 del presente Statuto, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c.c.; **c)** in caso di usufrutto, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno il diritto di ottenere l'usufrutto della quota alle stesse condizioni pattuite dal socio con il terzo; **d)** in caso di pegno, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno diritto di ottenere il pegno sulla quota a fronte della concessione del credito al socio alle stesse condizioni offerte dal terzo.
5. Il diritto di prelazione è parimenti escluso, ferma restando la vigenza delle procedure eventualmente applicabili alla selezione di nuovi soci, nei trasferimenti delle quote a società direttamente o indirettamente controllanti la società socia, oppure di società da questa direttamente o indirettamente controllate, sempre che si tratti, in ogni caso, di controllo maggioritario o di diritto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c.
6. Il socio (d'ora innanzi: proponente) che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima comunicare l'offerta al Consiglio di Amministrazione, al quale deve indicare l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni ed il termine di pagamento, nonché le generalità del terzo acquirente nonché i dati che ne attestino i requisiti di cui all'art. 5, l'affidabilità economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale.
7. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta

comunicazione, il Consiglio di Amministrazione deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ove istituito, alla predetta data (d'ora innanzi: soci oblati), assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro quest'ultimo termine i soci oblati, a pena di decadenza, devono inviare comunicazione al Consiglio di Amministrazione della propria volontà di esercitare la prelazione.

8. In caso di concorso di più soci oblati, ciascuno di essi avrà diritto ad una parte della partecipazione o dei diritti di opzione posti in vendita, in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale. Sarà obbligo del Consiglio di Amministrazione dare comunicazione ai soci oblati della quota o dei diritti di sottoscrizione di rispettiva spettanza nel termine di 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci oblati per l'esercizio del diritto di prelazione o, nel caso previsto dal comma 8 del presente articolo, dalla comunicazione della decisione del collegio arbitrale.
9. Il trasferimento della partecipazione o dei diritti si intenderà concluso al momento in cui il Consiglio di Amministrazione invierà la comunicazione di cui al comma 11 del presente articolo, restando obbligato il socio alienante a formalizzare il trasferimento stesso, a richiesta dell'acquirente o degli acquirenti.
10. Nel caso in cui i soci oblati non abbiano manifestato il loro intendimento di avvalersi del diritto di prelazione, il socio dovrà chiedere il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
11. Il Consiglio di Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dalla successiva richiesta del socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e convoca nei 15 (quindici) giorni successivi l'Assemblea dei Soci affinché la stessa possa deliberare, a maggioranza assoluta del capitale sociale, l'ammissione del nuovo socio. Decorso il termine sopra indicato, l'assenso si intende dato in mancanza di deliberazione contraria o di richiesta di informazioni aggiuntive.
12. In caso di deliberazione contraria, l'Assemblea dei Soci deve designare contestualmente al cedente un altro possibile acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e sia disponibile all'acquisto della quota ove la Società non sia in grado di indicare altri soggetti disponibili all'acquisto alle medesime condizioni, termini e prezzo contenuti nell'offerta formulata dal proponente. A quest'ultimo è consentito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e del successivo art. 10 del presente Statuto.

ARTICOLO 10

RECESSO DEL SOCIO

1. Ciascun socio può recedere dalla Società ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.
2. Ciascun socio ha diritto, inoltre, di recedere dalla Società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, senza obbligo di tale preavviso, in tutti i casi previsti e secondo le modalità indicate dall'art. 2473 c.c. e del presente Statuto.

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla Società per i seguenti motivi:
 - 1.1 mancato versamento della propria quota di partecipazione al capitale o degli eventuali contributi annuali richiesti ai soci indicati all'art. 8, comma 3 per più di due anni consecutivi;
 - 1.2 mancata ottemperanza delle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
 - 1.3 esecuzione di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
 - 1.4 messa in liquidazione, se società o ente, ovvero fallimento, o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95), ad una procedura concorsuale o abbia stipulato un contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c., un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), l.f., od un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.
2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.
3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
4. Nei casi previsti dall'art.11 commi 1.1 e 1.2, il socio inadempiente dovrà essere invitato dal Consiglio di Amministrazione a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi 30 (trenta) giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.
5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.
6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.
7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. e lo stesso non potrà più esercitare i diritti sociali.

ARTICOLO 12

PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. La ripartizione della proprietà intellettuale, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune nell'ambito delle attività della Società, sono definiti con un piano di proprietà intellettuale elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. I risultati delle attività di ricerca svolte su commissione dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, saranno oggetto di accordi specifici con il committente.

ARTICOLO 13

DIRITTI DI PROPRIETA' - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci o con i terzi che hanno commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, le conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività sociali o da queste derivanti.

ARTICOLO 14

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che decorre dalla data dell'Atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

ARTICOLO 15

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della Società:
 - Assemblea dei Soci;
 - Presidente;
 - Consiglio di Amministrazione;
 - Amministratore Delegato
 - Comitato tecnico scientifico;
 - Organo di controllo;
 - Revisore, ove previsto;
 - gli altri organi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci della Società, iscritti nel libro dei Soci, ove istituito, alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. La delega può essere attribuita anche a soggetti che non rivestano la qualità di socio, ma non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società, della società controllante o di società controllate dalla stessa società o dalla società che la controlla, o ad amministratori, sindaci, revisori di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
2. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di

telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- a. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o, ai sensi del successivo art. 27, entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
4. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta il Presidente, i soci che rappresentano un quarto del capitale sociale, l'Amministratore Delegato, o due o più componenti del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c. e sulle seguenti materie:
- a. nomina del Presidente della Società;
 - b. approvazione del programma di attività e della relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, individuazione del compenso e deliberazione sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
 - d. nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dell'Organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, individuazione del compenso e deliberazione sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
 - e. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - f. deliberazione sulle eventuali modifiche dello Statuto;
 - g. delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione della Società secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 28;
 - h. individuazione dei criteri ed approvazione dell'ammissione dei nuovi soci secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 7;
 - i. approvazione della proposta di quota annuale presentata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 8;
 - j. deliberazione dell'assunzione di partecipazioni in altre società;
 - k. concessione di diritti reali o personali di garanzia;
 - l. acquisto, vendita, concessione in usufrutto o in affitto e, in genere, in godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda;
 - m. deliberazione su tutti gli altri argomenti previsti per legge, ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - n. elezione del Comitato Tecnico Scientifico.

ARTICOLO 17

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente mediante avviso da spedirsi con lettera

- raccomandata a/r, o pec, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.
2. I soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale possono procedere direttamente alla convocazione dell'Assemblea, inviando il relativo avviso anche al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo, se nominato.
 3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.
 4. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.

ARTICOLO 18

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età, ovvero al soggetto indicato dalla maggioranza dei soci partecipanti all'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci, salvo il caso in cui vi sia la presenza di un notaio, nomina un Segretario, anche non socio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la frazione di capitale sociale rappresentato da ciascuno di loro; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
5. Il verbale viene redatto da un notaio in tutti i casi previsti dalla legge nonché, ogni volta che il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, in funzione della tipologia di delibere da adottarsi.

ARTICOLO 19

QUORUM ASSEMBLEARI COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea dei Soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale, per le materie che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

ARTICOLO 20

PRESIDENTE

1. Il Presidente è designato dalla Regione Campania e nominato dall'Assemblea dei Soci, tra persone in possesso di alta qualificazione e comprovata esperienza tecnico-scientifica e manageriale.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile una sola volta e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e con qualificata competenza manageriale e scientifico-culturale nazionale ed internazionale.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, nonché il Comitato Tecnico Scientifico.
5. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.
6. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.

ARTICOLO 21

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, composto da cinque componenti uno dei quali è il Presidente, con le modalità di cui al presente articolo.
2. Salvo il Presidente, che verrà nominato con le modalità di cui al precedente art. 20, l'Assemblea dei Soci elegge gli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, secondo le seguenti modalità:
 - a. un consigliere verrà proposto da Fondazione IDIS – Città della Scienza;
 - b. un consigliere verrà proposto dagli altri soci fondatori;
 - c. un consigliere verrà proposto dai Soci privati;
 - d. un consigliere verrà proposto dai Soci Pubblici.
3. Per i primi due anni dalla costituzione della s.c.a.r.l., il CDA sarà composto da un componente proposto da Fondazione IDIS - Città della Scienza, uno proposto da Stazione Zoologica Anton Dohrn, uno proposto dall'Autorità di Sistema Portuale, uno proposto dalle Università soci fondatori.
4. I Consiglieri sono nominati nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente Statuto e seguendo criteri di parità di genere definiti dall'Assemblea. I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'Atto costitutivo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 2449 c.c. e salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. All'atto della revoca l'Assemblea nomina, altresì, il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i candidati indicati dai soci che avevano espresso il Consigliere revocato.
5. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili una sola volta.
6. Nel caso di cessazione anticipata di uno o più Consiglieri, i Consiglieri rimanenti in carica, purché espressione della maggioranza degli eletti dall'Assemblea, provvedono ad integrare il Consiglio di Amministrazione per cooptazione, con deliberazione approvata dall'Amministratore Delegato. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci, che nomina il nuovo consigliere tra i candidati indicati dai soci che avevano espresso il Consigliere cessato. Il Consigliere così nominato dall'Assemblea dei Soci cessa dalla carica congiuntamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.
7. Il venir meno, per dimissioni o altra causa, della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

8. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria almeno ogni 4 (quattro) mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato, o da almeno due membri del CDA. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.
10. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle 48 (quarantotto) ore, a mezzo di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio o di posta elettronica certificata (PEC). I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.
13. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.
14. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.
15. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

ARTICOLO 22

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente Statuto riserva espressamente ai soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva, prima dell'inizio di ciascun esercizio, il relativo programma annuale di attività, in coerenza con il Piano Strategico della Società.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre:
 - a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
 - b. operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;

- c. predisporre il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - d. approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - e. deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;
 - f. deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
 - g. deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;
 - h. proporre all'Assemblea eventuali aumenti/riduzioni del capitale sociale o modifiche delle norme del presente Statuto;
 - i. predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea;
 - j. istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
 - k. prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso di soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
 - l. avviare la procedura di esclusione nei confronti di soci, ai sensi di quanto disposto nell'art. 11;
 - m. gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
 - n. deliberare sulle liti attive e passive.
 - o. approvazione di eventuali regolamenti interni della Società;
4. Il Consiglio di Amministrazione, in merito alle decisioni che attengono alle attività tecnico-scientifiche, deve preventivamente acquisire il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico. Altresì, il Consiglio di Amministrazione, in merito alle decisioni che attengono agli aspetti di indirizzo, promozione e coordinamento del Distretto del Mare Campano, deve preventivamente acquisire il parere obbligatorio e non vincolante della Cabina di regia di cui all'art. 25.
5. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Amministratore Delegato, stabilendone le deleghe, durata del mandato, obiettivi e misura del compenso.

ARTICOLO 23

AMMINISTRATORE DELEGATO

1. L'Amministratore Delegato ha la responsabilità gestionale della Società.
2. L'Amministratore Delegato vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società e coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.
3. L'Amministratore Delegato, avvalendosi della struttura operativa della Società, assicura la predisposizione del Piano Strategico, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea e garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi.
4. In casi eccezionali, l'Amministratore Delegato adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione, di cui chiederà la convocazione senza indugio.

ARTICOLO 24

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, eletto dall'Assemblea, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti di riconosciuta esperienza nel settore scientifico-tecnologico di riferimento.

L'Assemblea elegge i componenti del Comitato Tecnico Scientifico che, a seconda della numerosità, deve rispettare le proporzioni di seguito indicate:

- un componente è proposto dalla Fondazione IDIS – Città della Scienza;
 - due componenti sono proposti dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn;
 - due componenti sono proposti dalle Università ed Enti Pubblici;
 - due componenti sono proposti dalle imprese;
 - un componente è proposto dagli Enti di formazione;
 - un componente è proposto dagli Enti gestori di parchi scientifici e tecnologici.
2. La carica di componente del Comitato Tecnico Scientifico è svolta a titolo gratuito.
 3. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica 3 (tre) esercizi e costituisce l'organo di indirizzo e valutazione scientifica dello sviluppo delle attività della Società. Nel caso in cui, per qualunque motivo, un componente del Comitato Tecnico Scientifico cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, alla sua sostituzione provvederà la prima assemblea utile che nominerà il nuovo componente tra i candidati indicati - nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto - dai soci che avevano espresso il componente cessato. Il componente così nominato dall'Assemblea dei Soci cesserà dalla carica congiuntamente agli altri componenti del Comitato.
 4. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società e può avvalersi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.
 5. Il Comitato tecnico scientifico si dota di un presidente eletto a maggioranza tra i Componenti stessi del Comitato. Il soggetto scelto come presidente deve fornire la prova di comprovata esperienza nel settore tecnico-scientifico in cui opera la s.c.a.r.l.
 6. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

CABINA DI REGIA

1. E' istituita presso la Regione Campania – D.G. Sviluppo economico e Attività produttive – Staff T.O. 91, la Cabina di regia delle attività della s.c.a.r.l. Campania Blu, volte all'esecuzione del Progetto "Distretto del Mare Campano".
2. La Cabina di regia è composta dal Dirigente di Staff T.O. 50.02.91, con funzioni di Presidente, e dai funzionari del suddetto Ufficio.

3. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale, aventi carattere vincolante, sull'attuazione degli interventi del Progetto.
4. La Cabina di regia non si sostituisce ad alcun confronto istituzionale, ma deve intendersi come uno strumento di dialogo permanente, unitario e partecipato sugli ambiti di cui all'art. 4.
5. Al fine di garantire i compiti di cui ai commi precedenti, la Cabina di regia può convocare riunioni con gli organi di cui all'art. 15.
6. Le riunioni convocate dalla Cabina di regia sono volte a definire lo stato di avanzamento delle attività e degli investimenti e consentono, altresì, di individuare per tempo ostacoli e criticità, in modo da favorire interventi tempestivi e rispettare il calendario degli impegni concordati.

ARTICOLO 26

CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. La Società può nominare, nel rispetto delle previsioni normative applicabili, un organo di controllo monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), o di un revisore quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 c.c. ovvero quando in tal senso decida l'Assemblea. All'organo di controllo, ove ricorrano i requisiti di legge può essere affidata anche la revisione legale dei conti.
 1. La scelta del tipo di organo di controllo compete all'Assemblea dei Soci.
 2. Qualora l'Assemblea decida di fare luogo alla nomina del collegio sindacale, i membri dello stesso saranno designati nel corso della medesima assemblea. In ossequio al DPR 30 novembre 2012, n. 251, uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti devono appartenere al genere meno rappresentato.
 3. I membri del Collegio dei revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art.2409 bis c.c. L'Assemblea al momento della nomina designa, tra i sindaci effettivi, il Presidente del Collegio.
 4. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c.
 5. I sindaci durano in carica quattro esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
 6. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei sindaci, subentrano i supplenti. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, secondo i medesimi criteri individuati in precedenza. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano. Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
 7. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui rispettivamente agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.

8. Ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso, da determinarsi a cura dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 27

BILANCIO ED UTILI

1. Al termine di ogni esercizio sarà cura degli amministratori redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi degli artt. 2423 e s.s. e dell'art. 2478 bis c.c.
2. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Tale termine potrà essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
3. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio saranno ripartiti come segue:
 - una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà accantonata per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale;
 - il residuo sarà in parte accantonato a riserva che potrà essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite o per aumenti di capitale della società;
 - il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 28

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei Soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri.
2. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
3. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, vengono devoluti ad Università o Fondazioni universitarie od Enti Pubblici di ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della Società, o a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità del Distretto, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

ARTICOLO 29

MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione deve riportare il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ARTICOLO 30

LIBRI SOCIALI

1. Oltre ai libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 2478 c.c., la Società può istituire il libro dei soci.

ARTICOLO 31

RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.

ARTICOLO 32

Clausola arbitrale

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Napoli. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Al Collegio Arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il Collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza dei membri entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola devono essere approvate con delibera dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.